

Rg 4661/14
N° 1082/15
L 497



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

elettivamente domiciliata/o in VICO FALAMONICA, 1/13
16123 GENOVA presso l'avv. LANGUASCO PAOLO che la/o rappresenta per
mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, elettivamente
domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale in VIA ASSAROTTI 38
GENOVA, rappresentato e difeso dal dott. PEROTTI LORIS AZHAR che la/o
rappresenta ex art 417 bis cpc

convenuto

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 25.11.2014 la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero
dell'Istruzione allegando:

-di essere dipendente del MIUR, quale insegnante, in virtù di contratti a tempo
determinato;

-di non aver goduto di ferie nell'anno scolastico 2012/2013;

-di non aver percepito, alcunché per il loro mancato godimento.

La ricorrente contesta l'impostazione data dal Ministero Convenuto secondo la quale
la legge 228/2012 (artt 54 e 55) obbligherebbe a considerare ferie i giorni di
sospensione dell'attività didattica presenti nell'arco temporale del contratto a
termine, consentendo la monetizzazione delle stesse, solo per il differenziale fra
giorni di sospensione e giorni di ferie previste dal CCNL.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa dalle difese, senza necessità di istruttoria.



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per due ordini di considerazioni .
In primo luogo non pare che possa essere ritenuta legittima l'equiparazione fra giorni di ferie e di sospensione didattica

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile, volto al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art 2109 cod civ).

Illegittima una predisposizione datoriale unilaterale che non tenga conto delle esigenze del lavoratore, il quale deve poter conoscere il periodo di fruibilità delle stesse e presentare domanda di autorizzazione per poterne godere.

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche il docente è tenuto a partecipare a tutte le attività funzionali di programmazione e di organizzazione , formazione nonché alle attività didattiche previste (sebbene il docente non sia tenuto alla presenza a scuola per tutto il suo orario di lavoro) ed è considerato a disposizione della scuola per dette attività (Artt 26,27,28 e 29 CCNL Scuola) .

Inoltre è considerato a disposizione per l'espletamento di attività didattiche e non didattiche (art 61 DPR 417/1974) .

Quindi l'operazione effettuata dal Ministero di azzeramento delle ferie della docente, scomputandole dai giorni di sospensione ,senza che ella avesse fatto domanda o fosse a conoscenza di trovarsi in ferie è del tutto illegittima.

L'applicazione data dal Ministero all'istituto delle ferie dei cd precari ha comportato , nel caso di specie, che la ricorrente - durante i giorni di sospensione scolastica - sia rimasta a disposizione della scuola, salvo poi , a rapporto concluso , vedersi computare le giornate di sospensione dell'attività scolastica quali ferie , pur senza aver goduto del necessario riposo, con un effetto senz'altro lesivo del relativo diritto.

Ma non solo .

Ritiene questo Giudice che la disposizione invocata dal Ministero per applicare il divieto di monetizzazione delle ferie ai docenti cd precari non sia stata correttamente applicata.

La ricorrente nell'anno scolastico 2012 /2013 ha avuto un contratto a tempo determinato dal 14.9.2012 al 30.6.2013 .

L'art 13 CCNL Comparto Scuola applicabile al rapporto prevede per il personale docente con più di tre anni di anzianità di servizio -come la ricorrente - 32 giorni di ferie annui (26,67 in dieci mesi) .

L'art 19 del medesimo CCNL dispone : *" la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria "* e che *"Pertanto il personale docente a tempo determinato che durante il rapporto di impiego non abbia richiesto di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto"* .

Con il decreto legge 6 luglio 2012 n 95 (art 5 comma 8) convertito in legge 7 agosto 2012 n 135 (legge cd spending review) il legislatore ha sancito il principio del divieto della monetizzazione delle ferie , anche in caso di dimissioni , risoluzione.



pensionamento del dipendente, principio in virtù del quale le ferie del dipendente vanno quindi obbligatoriamente fruito in corso di rapporto.

Con legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) il legislatore ha escluso il personale a termine dal divieto di monetizzazione, inserendo al contempo una norma che obbliga a considerare ferie i giorni di sospensione dell'attività didattica presenti nell'arco temporale del contratto a tempo determinato, consentendo la sola monetizzazione del monte ore differenziale fra ferie e giorni di sospensione scolastica

Dispone infatti l'art 1 co. 54 e ss della legge 228/2012 :

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Orbene.

Alla data di cessazione del rapporto (30.6.2013) era in vigore il regime introdotto dall'art 1 della l 228/2012, il quale ha introdotto l'obbligo di godimento delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni .

La medesima norma ha peraltro espressamente sancito che le norme contrattuali contrastanti avrebbero perso efficacia a partire dall'1.9.2013 .

Quindi , a tale data l'art 19 CCNL, che prevede il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute , era ancora applicabile.

Conseguentemente la ricorrente ha diritto alla monetizzazione delle ferie in base all'art 19 comparto scuola.

Il numero di giorni maturato dalla ricorrente quantificato in 26,67 non è stato contestato , così come non contestati sono la retribuzione mensile di € 1176,30 ed il calcolo di € 1045,60 a titolo di indennizzo per ferie non godute.

Segue la condanna come da dispositivo.

Alla soccombenza del Ministero segue la condanna al pagamento delle spese di lite.



Il Giudice

definendo il giudizio,

1. Condanna il Ministero dell'Istruzione , Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1045,60 a titolo di ferie non godute nell'anno scolastico 2012/2013, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. Condanna il Ministero convenuto, ut supra, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano nella misura di €500,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA;
3. riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 01/12/2015

Il Giudice
Francesca Maria Parodi

TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 01/02/16

IL CANCELLIERE -
(PAOLO MARCELLINI)

